

**Sentenza:** n. 61 del 5 marzo 2009

**Materia:** Ambiente - rifiuti

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Articolo 117, primo e secondo comma, lettera s). Art. 2, comma 1, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale Regione Valle d'Aosta)

**Ricorrente:** Presidente Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Articolo 14, commi 1, 2, 3, 6 ed articolo 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti). Articolo 64, legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

**Esito:** Parziale accoglimento. Illegittimità costituzionale art. 14, commi 1, 2, 3, 6 l.r. Valle d'Aosta n. 31/2007. Illegittimità costituzionale art. 64 l.r. Valle d'Aosta n. 5/2008. Non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 l.r. Valle d'Aosta n. 31/2007.

**Estensore:** Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, con riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), questione di legittimità costituzionale degli articoli 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti). Con successivo ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in relazione all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del 1948, questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali). L'articolo 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31/2007 disciplina i casi in cui, gli inerti da scavo, non costituiscono rifiuti e non sono soggetti alla relativa disciplina, regola la destinazione, compreso il riutilizzo o la destinazione ad altre attività, di questi materiali e sottrae alla realizzazione ed all'esercizio, le aree di stoccaggio al regime ordinario previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). L'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5/2008 sostituisce il comma 5 dell'art. 14, consentendo lo stoccaggio di materiali inerti da scavo anche presso siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione degli stessi, mentre, l'art. 21 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31/2007 esclude che l'insieme dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli

urbani in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero costituiscano operazioni di smaltimento o di recupero e consente così ai comuni di realizzare isole ecologiche, senza necessità di osservare le procedure previste dagli articoli 208 e 216 del d.lgs. 152/2006. Il Presidente del Consiglio dei ministri censura i commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31/2007 e l'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5/2008 in quanto prevedrebbero talune esclusioni generalizzate degli inerti da scavo dal campo di applicazione della normativa statale dei rifiuti. La Corte rammenta che per il diritto comunitario (art. 1 della direttiva 2006/12/CE) è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi e per la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit), la verifica dell'intenzione del detentore di disfarsi del bene o della sostanza non può essere effettuata in astratto, ma deve avvenire in base ad una valutazione caso per caso. La Corte inoltre, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sostiene che vi sarebbe una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186 del d. lgs. n. 152/2006. Il comma 6 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, recherebbe una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale detta una disciplina procedurale per il riutilizzo dei materiali inerti da scavo molto rigorosa. Viene censurato anche l'articolo 21, in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed all'art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del 1948, nonché in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto la direttiva 2006/12/CE ed il d.lgs. n. 152 del 2006, considererebbero le isole ecologiche quali centri di stoccaggio. Per la Corte costituzionale le eccezioni della regione non sono fondate. Il ricorso governativo riguarda disposizioni che attengono alla disciplina dei rifiuti, come tali riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente. La Corte ricorda in proposito anche la sua recente sentenza n. 10/2009 e riferendosi alla sua giurisprudenza chiarisce che i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente (cfr. sentenze n. 10/2009, 149/2008, 378/2007). La corte chiarisce che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze, ovvero in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, livelli di tutela più elevati. In tal senso sono ricordate le sentenze n. 12/2009, n. 30/2009, 62/2008, 104/2008, 105/2008. Con riferimento all'art. 14, l.r. 31/2007, la questione posta dal ricorrente, a proposito dei commi 1 e 2, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, è fondata. Si tratta di disposizioni che attengono alla stessa definizione di "rifiuto", riguardanti la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e che non sono riferibili a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria. Anche le questioni riguardanti il comma 5, nella versione di cui all'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2008, ed il comma 6 dello stesso art. 14 sono anch'esse fondate. Infatti le disposizioni del comma 5 e 6, pur

rientrando nella competenza statutaria della Regione in materia di urbanistica, in quanto si riferiscono alla individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate, sono in contrasto con i commi 2 e 3 dello stesso art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006. Per la Corte, la questione sollevata nel ricorso in riferimento all'art. 21 della legge regionale n. 31 del 2007, che concerne le cosiddette "isole ecologiche", non è fondata. La disciplina dettata dalle disposizioni regionali risponde soltanto ad esigenze di coordinamento regionale e non dispone una disciplina dei rifiuti di minore rigore rispetto alla disciplina statale e non è in contrasto con il diritto comunitario anche alla luce della recente direttiva 2008/98/CE (che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE richiamata dal ricorrente). La corte pertanto dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della l.r. Valle d'Aosta 31/2007, l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 della l.r. Valle d'Aosta 5/2008, e dichiara infine non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della l.r. Valle d'Aosta n. 31/2007.